

www.expartecreditoris.it

TRIBUNALE DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice istruttore, dott. Pietro Carè,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 maggio 2015, nella causa civile iscritta al n. omissis
R.G.A.C. per l'anno 2014, instaurata ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso depositato in data 15.07.2014, il correntista ha chiesto la condanna della Banca al pagamento di € 51.628,52, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno subito, quale titolare del conto corrente n. (omissis), per effetto dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in favore della banca, dell'addebito di interessi ultralegali, di spese e di commissioni di massimo scoperto in misura superiore al dovuto.

2. Con comparsa di risposta del 18.12.2014 si è costituita la Banca, chiedendo la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

3. La domanda non risulta provata.

3.1 Occorre, anzitutto, rilevare che, nei contratti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'applicazione di interessi usurari e ultralegali da parte della Banca, ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione promossa.

In particolare, il correntista che contesti il superamento dei tassi soglia e la distorta applicazione della CMS (Commissione di Massimo Scoperto) deve:

- 1) allegare e provare, in modo specifico, le contestazioni sollevate;
- 2) allegare e provare le singole poste ritenute indebite e produrre gli estratti conto che hanno caratterizzato il rapporto di conto corrente intrattenuto con l'istituto di credito, nella loro interezza;
- 3) allegare e produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia effettuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In tal senso, infatti, la giurisprudenza ha evidenziato che quando è il ricorrente ad agire per ottenere la restituzione di interessi anatocistici asseritamente addebitati sul conto corrente "[...] l'onere della prova non può che ricadere integralmente a suo carico [...]" (cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233).

Dunque, il correntista, non può limitarsi ad allegazioni generiche, ma deve dimostrare *"la sussistenza, nel dettaglio, di un'attività condotta antigiuridica e quindi ogni questione inerente il calcolo degli interessi, mediante produzione, ad esempio, degli estratti conto scalari e dei decreti relativi ai tassi soglia"* (Tribunale di Ravenna, 29 maggio 2012; in senso conforme, Tribunale di Latina, 28 agosto 2013 secondo cui *"[...] la parte che deduce la violazione dell'usura bancaria e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, tra l'altro anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca d'Italia"*).

3.2 Invero, il ricorrente non ha assolto all'onere anzidetto, non avendo prodotto né gli estratti conto (il cui possesso da parte del correntista si desume dalla consulenza tecnica di parte - che afferma di aver esaminato l'andamento di n. 41 trimestri, dal III trimestre '98 al IV trimestre 2013 - ma che non sono stati allegati all'elaborato peritale) né i decreti relativi ai tassi soglia che, data la natura di atti amministrativi, *"[...] si sottraggono all'operatività del principio iura novit curia e non essendo il giudice tenuto a conoscerli od*

Ordinanza, Tribunale di Appello di Catanzaro, Dott. Pietro Carè, 28 luglio 2015

acquisirli, è rimesso alla parte che ne ha interesse l'onere di produrli in giudizio[...]" (Tribunale di Nola, 9 gennaio 2014).

3.3 Il difetto di allegazione appena rilevato non é suscettibile di sanatoria.

Infatti, nel rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., le preclusioni istruttorie maturano già alla prima udienza di trattazione, salvo che, ad esempio, l'attore necessiti di un termine per poter indicare mezzi di prova contraria a quelli indicati od offerti dal convenuto costituitosi tardivamente.

Nel caso che ci occupa, posta la rituale costituzione del convenuto, l'esame della fondatezza della domanda attorea, anche attraverso un'eventuale c.t.u. contabile, é impedito dalla totale mancanza di materiale probatorio.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, direttamente in dispositivo, secondo lo scaglione di valore del disputatum, tenendo conto dell'assenza di istruttoria ed applicando la riduzione massima del 50%.

P.Q.M.

- rigetta la domanda;
- condanna il correntista al pagamento, in favore della Banca, delle spese di lite, pari ad € 2.767,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario.

Si comunichi.
Catanzaro, 27.7.2015

Il Giudice istruttore
dott. Pietro Carè

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*